

N. R.G. 77/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Attanasio	Monica	Presidente
Dott.ssa Rizzuto	Silvia	Giudice
Dott. Pagliuca	Luigi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:

VERTICAL COOP Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Verona (VR), vicolo Ghiaia n. 5, P.I. / C.F.: ,
04723870236

visto il ricorso *ex art.* 40 C.C.I. presentato da Mancuso Antonio e Tentarelli Massimoena, con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di Vertical Coop. Soc. Coop. a r.l.;

rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati a mezzo pec ai sensi dell'art. 40 C.C.I. e che la società resistente non si è costituita;

ritenuta la propria competenza per territorio *ex art.* 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

vista la documentazione allegata dai ricorrenti, titolari di credito portati da titolo giudiziale;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- Vertical Coop è un'impresa che esercita un'attività commerciale: secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista il cd. lucro oggettivo, e cioè l'attitudine a conseguire la remunerazione dei

fattori produttivi, senza che l'esercizio di un'attività di natura commerciale possa ritenersi incompatibile con la finalità mutualistica (cfr., da ultimo, Cass., 10 ottobre 2019, n. 25478 e Cass., 22 ottobre 2020, n. 23139); l'attività esercitata da Vertical Coop, quale emergente dalla visura camerale (costruzione, ristrutturazione ed il restauro di edifici civili, industriali, monumentali, etc.) ha natura commerciale, e la società è, pertanto, soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;

- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in maniera adeguata e sufficiente; dal mancato pagamento dei crediti vantati dai ricorrenti.: dall'esito infruttuoso dell'esecuzione mobiliare dagli stessi tentata; dal fatto che la sede legale si trovi presso lo studio di un consulente, il quale ha dichiarato di aver rimesso il mandato nel febbraio 2021 (v. verbale di pignoramento negativo); dal mancato deposito dei bilanci dalla data di costituzione della società nel 2020; dalla presenza di iscrizioni a ruolo per circa 53 mila euro;
- l'ammontare dei crediti accertati nel corso dell'istruttoria è sufficiente ai fini del superamento della soglia stabilita dall'art. 49, comma 5, C.C.I., mentre in conseguenza del mancato deposito dei bilanci e della mancata costituzione della società non vi è prova della non assoggettabilità della stessa alla procedura di liquidazione giudiziale

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,

1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di VERTICAL COOP Soc. Coop. a r.l., con sede legale in Verona (VR), vicolo Ghiaia n. 5, P.I. / C.F.: , 04723870236
2. NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
3. NOMINA curatore l'avv. Giorgia Lapolla, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4. ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 15 maggio 2023, h. 10.40, davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante

trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;

7. AVVISA che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 198, comma 2, e 130, comma 2, C.C.I., il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale, e che, in mancanza, il curatore dovrà informarne senza indugio il pubblico ministero e provvedere alla sua redazione;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
 - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
9. ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
10. DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Verona, 21 dicembre 2022

Il Presidente est.

dott.ssa Monica Attanasio